

Data Stampa 6901 Data Stampa 6901

Data Stampa 6901 Data Stampa 6901

## Incentivi/1

### Iperammortamento, l'acconto del 20% va versato per ogni singolo bene

**Roberto Lenzi**

—a pag. 24

# Iperammortamento, acconto del 20% per ogni singolo bene

**Da trasmettere una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono i progetti. Per i macchinari, il completamento degli investimenti coincide con la data di effettuazione**

## Decreto Mimit-Mef

**Il ricalcolo del versamento anche se l'impresa presenta un progetto combinato**

**Rispetto a Transizione 5.0 non si può cambiare idea sull'ordine dei pagamenti**

**Roberto Lenzi**

Iperammortamento: il 20% deve essere pagato per ogni singolo bene, anche se l'impresa presenta un progetto combinato. Questa è la prima differenza rispetto a Transizione 5.0. I beni non possono variare, mentre gli importi possono già diminuire in questa fase, riducendo il valore del 20% da versare e adeguando l'importo dell'investimento. Ogni progetto deve essere ubicato in una struttura produttiva già identificata e già in sede di domanda iniziale l'impresa deve prevedere date di ultimazione e interconnessione presunte. La fine lavori per il foto-

voltaico differisce dal concetto di ultimazione dell'investimento previsto per i macchinari.

### Acconto del 20% sul singolo bene

Nel nuovo impianto agevolativo, la comunicazione di conferma dell'investimento assume un ruolo particolarmente rilevante. I beni indicati nella comunicazione preventiva non possono essere sostituiti con beni diversi nella fase successiva, mentre gli importi possono già diminuire, con conseguente riduzione del valore del 20% da versare e adeguamento dell'ammontare dell'investimento confermato. Tale comunicazione deve indicare la data e l'importo del pagamento relativo all'ultima quota dell'acconto necessario al raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, riportando anche i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili. Questo passaggio differisce in maniera significativa rispetto alla disciplina di Transizione 5.0: in quel caso, infatti, era sufficiente documentare il pagamento di un acconto pari almeno al 20% del valore complessivo della domanda, con la sola distinzione tra beni rientranti negli elenchi agevolabili e beni destinati all'autoconsumo energetico. Questa scelta è giustificata dal fatto che, nell'ambito dell'iperammortamento, l'impresa può comunicare l'ultimazione del progetto in maniera distinta per i diversi beni, anche qualora la domanda iniziale sia unica, senza che l'agevolazione sia necessariamente ancorata a un unico progetto complessivo.

### Ubicazione investimenti e dati previsionali

Un ulteriore elemento di attenzio-

ne riguarda l'ubicazione degli investimenti. Ogni progetto deve essere riferito a una struttura produttiva già identificata. Secondo la definizione contenuta nel decreto, deve essere un sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all'erogazione di servizi e dotato di autonomia tecnico-funzionale e organizzativa. L'impresa deve trasmettere una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti. La comunicazione deve contenere, tra l'altro, i dati identificativi degli investimenti, che devono corrispondere ai beni agevolabili indicati negli allegati IV e V alla legge di riferimento. Già in questa fase deve essere indicata la data prevista di interconnessione dei beni. La comunicazione preventiva deve inoltre riportare la tipologia e l'ammontare degli investimenti nei beni destinati all'autoproduzione e all'autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, nonché la data prevista di entrata in funzione. Devono poi essere evidenziati i dati relativi all'applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

### Ultimazione lavori

Particolare attenzione deve essere



riservata anche alla distinzione tra il completamento degli investimenti in beni strumentali e la fine lavori degli impianti per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Per i macchinari, il completamento degli investimenti coincide con la data di effettuazione dell'investimento secondo le regole generali previste dall'articolo 109 del Tuir, a prescindere dai principi contabili adottati. Per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, invece, rileva la data di fine lavori. Il decreto definisce tale momento come l'installazione di tutte le macchine e di tutti i dispositivi elettromeccanici, nonché l'ultimazione delle opere civili funzionali all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in conformità con il progetto autorizzato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA